



ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DECRETO SOSTEGNI

La circolare Inps n. 72 del 29 aprile 2021 illustra le novità introdotte dal D.L. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a integrazione delle prime informazioni già diffuse con il messaggio Inps n. 1297/2021.

Si ricorda che la norma ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione non soggetto al contributo addizionale a carico del datore di lavoro e che può essere richiesto, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale, sulla base di un impianto normativo che si pone nel solco già tracciato dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e ripropone la logica della selettività degli interventi, differenziandone sia l'arco temporale di collocazione, sia il numero delle settimane richiedibili.

Il passaggio più atteso della circolare riguarda la decorrenza del nuovo periodo di trattamenti aventi inizio dal 1° aprile 2021, che non consente di accedere alle nuove misure in continuità con quelle precedenti della Legge di Bilancio 2021 se utilizzate in via continuativa dall'inizio dell'anno, lasciando scoperti gli ultimi giorni del mese di marzo: su conforme parere del Ministero del lavoro, l'Inps afferma che il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto da chi abbia completato i periodi concessi dalla Legge di Bilancio a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021), concedendo tempo fino al prossimo 31 maggio per eventuali domande integrative.

La circolare contiene anche le istruzioni per la compilazione dei flussi verso l'Inps.

Nelle tabelle seguenti si riepilogano le principali istruzioni contenute nella circolare.

Termini	
Domande dei trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa	<p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di "aprile 2021" (o dal 29 marzo 2021) vanno trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.</p> <p>I termini non sono assoluti, ma operano solo con riferimento al periodo rispetto al quale la decadenza è intervenuta: se l'istanza riguarda più mesi, perciò, la decadenza riguarderà solo il periodo per il quale il termine di invio è scaduto e l'Inps accoglierà parzialmente l'istanza per il periodo residuo che risulti ancora nei termini.</p> <p>Chi avesse erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbe avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, può trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.</p>





Trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo dei trattamenti	<p>In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero• entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. <p>Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
---	--

Pagamento della prestazione

Modalità	<p>Rimane inalterata la possibilità per l'azienda di:</p> <ul style="list-style-type: none">• anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, entro il termine di decadenza semestrale;• richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa, anche con il possibile anticipo del 40%.
Estensione del conguaglio per la Cigd	<p>Il D.L. 41/2021 ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla Cigd anche per aziende non plurilocalizzate.</p> <p>Pertanto, per le settimane di sospensione o riduzione relative a tutti trattamenti di Cigd connessi all'emergenza e decorrenti dal 1° aprile 2021, gli interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.</p>

Cigo

Settimane	13
Periodo di godimento	Tra il 1° aprile (29 marzo per chi ha completato le 12 settimane della L. 178/2020) e il 30 giugno 2021.
Precisazioni	<p>Le nuove settimane si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2021, per cui si hanno a disposizione, in totale, 25 settimane così distribuite:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 (L. 178/2020),• 13 dal 1° aprile (o 29 marzo) al 30 giugno 2021 (D.L. 41/2021). <p>Non essendo stato modificato il precedente assetto, valgono le precedenti istruzioni Inps e, in particolare, quelle sulla celerità dell'istruttoria delle domande e sulla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni.</p>
Destinatari	Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.





Lavoratori interessati	Lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021. Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex articolo 2112, cod. civ., e di assunzione a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro.
Modalità di richiesta	La causale da utilizzare è "COVID 19 - DL 41/21". Chi avesse già trasmesso domanda con causale "COVID 19 - DL 41/21" e volesse approfittare della lettura estensiva della decorrenza dal 29 marzo, avendo esaurito le settimane della L. 178/2020, può inviare entro il 31 maggio 2021 una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021 per i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Cigo da Cigs	Le imprese che al 29 marzo 2021 avevano in corso un trattamento di Cigs e che devono ulteriormente sospendere il programma, possono accedere al nuovo trattamento di Cigo, a condizione che rientrino in un settore con diritto alla Cigo, dal 29 marzo se hanno completato le 12 settimane ex L. 178/2020, anche se hanno già presentato istanza con decorrenza 1° aprile, provvedendo alla preventiva richiesta di sospensione del trattamento Cigs al Ministero del lavoro, che emetterà decreto sulla base del quale l'Inps autorizzerà le istanze per i periodi ivi stabiliti. La domanda deve essere presentata con la nuova causale "COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs".

Aso e Cigd

Settimane	28
Periodo di godimento	Tra il 1° aprile (29 marzo per chi ha completato le 12 settimane della L. 178/2020) e il 31 dicembre 2021. Per l'assegno ordinario del Fis l'Inps verificherà che, per la medesima unità produttiva e per periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio Cigd), non superino le 40. Dal 1° luglio 2021 non sarà più possibile richiedere le 12 settimane ex L. 178/2020
Precisazioni	Le nuove settimane si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2021, per cui si hanno a disposizione, in totale, 40 settimane così distribuite: <ul style="list-style-type: none"> • 12 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (L. 178/2020); • 28 dal 1° aprile (o 29 marzo) al 31 dicembre 2021 (D.L. 41/2021). Non essendo stato modificato il precedente assetto, valgono le precedenti istruzioni Inps e, in particolare, quelle sulla celerità dell'istruttoria delle domande e sulla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario è erogato, ove spettante, l'Anf. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi Anf, ove spettanti. Per la stessa unità produttiva non è possibile richiedere, per il medesimo periodo,





	<p>ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cigd riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti): non potranno, pertanto, essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.</p> <p>Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p>
Destinatari	<p>Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.</p> <p>Per l'assegno ordinario del Fis ex D.L. 41/2021 è ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• è concesso anche ai dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la domanda, che non abbiano in precedenza richiesto l'assegno ex D.L. 104/2020 e 137/2020 o ex L. 178/2020;• per chi avesse già richiesto l'assegno ai sensi delle citate normative emergenziali, l'accesso al nuovo trattamento, in continuità o meno, sarà possibile in base al requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Lavoratori interessati	<p>Lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021.</p> <p>Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex articolo 2112, cod. civ., e di assunzione a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro.</p>
Modalità di richiesta	<p>La causale da utilizzare è "COVID 19 - DL 41/21".</p> <p>Chi avesse già trasmesso domanda con causale "COVID 19 - DL 41/21" e volesse approfittare della lettura estensiva della decorrenza dal 29 marzo, avendo esaurito le settimane della L. 178/2020, può inviare entro il 31 maggio 2021 una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021 per i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell'originaria istanza.</p> <p>Per le domande di Aso, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.</p> <p>Riguardo ai trattamenti di Cigd relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, devono essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali: "COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento"; "COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano", anche per le eventuali domande relative al periodo dal 29 al 31 marzo 2021.</p>





<p>Aso da solidarietà</p>	<p>I datori di lavoro iscritti al Fis che, al 1° aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, con la medesima decorrenza o, se hanno completato le 12 settimane di trattamenti ex L. 178/2020, dal 29 marzo 2021.</p> <p>La concessione dell'assegno ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none">• può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro;• per il periodo dal 29 marzo al 31 dicembre 2021, non può essere superiore a 28 settimane.
<p>Fondi di solidarietà bilaterali e Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige</p>	<p>Le domande possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai Decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, qualora risulti esaurito il patrimonio del Fondo, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare.</p> <p>Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario è erogato l'Anf, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.</p> <p>Per i settori dei servizi ambientali e delle attività professionali i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige oppure alla Cigd con la causale "COVID 19 - DL 41/21", in relazione allo specifico requisito dimensionale.</p>
<p>Procedure sindacali per Cigd</p>	<p>Riguardo alle procedure di consultazione sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti;• per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da concludersi anche in via telematica;• in caso di domande di nuovi periodi di Cigd, proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo, salve le opportune procedure di informazione alle organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni;• l'accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cigd COVID-19.





Aziende plurilocalizzate	<p>Le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono essere inviate come “deroga plurilocalizzata” solo per le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro, diversamente dovranno essere trasmesse come “deroga INPS”; • devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato, previa autorizzazione della Direzione centrale ammortizzatori sociali chiesta via Pec. <p>Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, richiesti ex L. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data, anche per la proroga del trattamento con causale “COVID 19 - DL 41/21”, ed eventuali modifiche al flusso di gestione semplificato richiesto in precedenza dovranno essere preventivamente comunicate dalle aziende alla Direzione centrale ammortizzatori sociali.</p> <p>È stata istituita una <i>task force</i> presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna a partire da marzo 2021, denominata “Presidio nazionale di sussidiarietà CIGD aziende plurilocalizzate”, che lavorerà le istanze inviate dalle aziende plurilocalizzate. L’Inps ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.</p>
--------------------------	--

C Isoa	
Giorni	120
Periodo di godimento	Tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Precisazioni	<p>Le nuove giornate si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2021, per cui si hanno a disposizione, in totale, 210 giornate così distribuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (L. 178/2020); • 120 dal 1° aprile (o 29 marzo) al 31 dicembre 2021 (D.L. 41/2021). <p>Il trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.</p> <p>Si applica il limite del massimale ex articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015.</p> <p>L’azienda può anticipare le prestazioni o conguagliare gli importi successivamente, così come richiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Tuttavia, per gli impiegati resta ferma in via esclusiva la modalità del pagamento diretto.</p> <p>In caso di trasferimento d’azienda la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali.</p>





Destinatari	Datori di lavoro del settore agricolo, anche se non sono state presentate precedenti domande di Cisoa con causale "CISOA DL RILANCIO", ex articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020. Si può chiedere la Cigd per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della Cisoa.
Lavoratori interessati	Non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 marzo 2021. Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ex articolo 2112, cod. civ., e di assunzione a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro.
Modalità di richiesta	Le domande di concessione del trattamento per periodi collocati dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA DL 41/2021".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

11/05/2021

